

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-727 del 09/02/2018
Oggetto	Società COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA in Comune di Ostellato - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-765 del 09/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20834/2016/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Dianti 24 - Libolla - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 35185 del 21/12/2017. Modifica sostanziale dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara, per l'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 21/12/2017, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 28/12/2017 con il n. PGFE/2016/14520 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 21/12/2017, dalla Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** dal Sig. Giovanni Rizzo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Dianti 24 - Libolla - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
 - emissioni in atmosfera:
 - introduzione di nuove emissioni e eliminazione di altre
 - impatto acustico:
 - modifica clima acustico a seguito degli interventi sopra riportati

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara;

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

– vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2016-4486 del 14/11/2016 rilasciata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.5;

– Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all'impatto acustico trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunto al P.G. di Arpae in data 16/01/2018 con il n. PGFE/2018/502;

– visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2018/1421 del 05/02/2017;

– Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

– Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **COOPERATIVA CEREALICOLTORI ITALIANI - CO.CER.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Dianti 24 - Libolla - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **RITIRO, ESSICAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA CEREALI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nello scolo consorziale denominato "Allacciante Libolla-Stellise-Marcanale" è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria.

2. Deve risultare installato un pozzetto di campionamento posto tra il filtro batterico anaerobico ed il collegamento con la rete delle acque meteoriche.

3. I sistemi di trattamento delle acque reflue (vasca Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico) devono rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione, indicati nella D.G.R. 1053/2003 della Regione Emilia Romagna.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16**

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

2.a le emissioni **E1, E2, E3**, provenienti dalla colonna di essiccazione, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni

EMISSIONI	E1 colonna essiccazione	E2 colonna essiccazione	E3 colonna essiccazione
Portata (Nm ³ /h)	120.000	120.000	150.000
Durata (h)	24	24	24
Altezza minima (m)	2.5	2.5	2.5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	50	50	50
Ossidi di azoto (NOx)	350	350	350
Ossidi di zolfo (SOx)	35	35	35
Sistema di abbattimento	Serrande pneumatiche temporizzate	Serrande pneumatiche temporizzate	Serrande pneumatiche temporizzate

2.b per le emissioni **E4, E5, E6, E7, E8 ed E9**, riguardanti gli sfiati dei silos, trattandosi di emissioni di sostanze polverose si prescrive quanto segue:

2.b.1 Gli effluenti provenienti dagli sfiati dei silos devono essere captati e convogliati in atmosfera adottando un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.

2.b.2 Gli interventi di manutenzione eseguiti su questi sistemi di abbattimento dovranno essere registrati su apposito registro.

2.c per le emissioni **E10, E11, E12, E14, E15 ed E16** relative al deposito dei cereali e l'emissione **E13** relativa al trasporto del prodotto, si prescrive quanto segue:

EMISSIONI	E10 deposito	E11 deposito	E12 deposito	E14 deposito	E15 deposito	E16 deposito
Portata (Nm ³ /h)	--	--	--	--	--	--
Durata (h)	24	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20	20	20	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto					

EMISSIONI	E13 Trasporto prodotto
Portata (Nm ³ /h)	5.000
Durata (h)	24
Altezza minima (m)	5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	20
Sistema di abbattimento	--

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16** con periodicità almeno **annuale**.

4. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E10, E11, E12, E14, E15 ed E16**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla **all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**:

5. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E10, E11, E12, E14, E15 ed E16** devono essere **messa a regime**;
6. dalla data di messa a regime delle emissioni **E10, E11, E12, E14, E15 ed E16**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ***all'Unione dei Comuni Valli e delizie e ade Arpae***;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro

numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.

13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

la ditta deve effettuare, con l'impianto a regime delle misurazioni effettive dell'impatto acustico dello stabilimento in relazione ai ricettori più sensibili durante il periodo di massima attività di lavorazione della campagna 2018. La valutazione prodotta dovrà essere trasmessa al servizio ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ad Arpae

Il presente provvedimento, **sostituisce**, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.5483 del 18/09/2015 rettificata con atto n. 6527 del 12/11/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Ostellato, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.